



CIRCOLARE 1/2015

Temi:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| + Ampliamento Reverse Charge | + Dichiarazioni d'intento | + Aumento della ritenuta |
| + Prestazioni relative ad edifici | + Archivio VIES | + Buoni pasti elettronici |
| + Split Payment | + Elenchi INTRASTAT | + Dichiarazione IVA |
| + Fatturazione elettronica | + Variazione percentuale IVA | + Imposta di registro |
| + Contributi INPS | + Contabilità semplificata/ordinaria | + Scadenze |
| + Comunicazione Black List | + Contabilità di magazzino | |

Ampliamento del Reverse Charge

Come già anticipato nella ns. Circolare n. 11/2014 del 30 dicembre 2014, dal **1° gennaio 2015** è stato **ampliato** l'uso dell'inversione contabile, c.d. **Reverse Charge**. La novità riguarda i seguenti settori:

- **settore edile**, prestazioni di servizi relativi agli immobili (articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR n. 633/1972)
- **cessioni e prestazioni rese nei confronti di enti pubblici** (articolo 17-ter del DPR n. 633/1972)
- **settore energetico**, fornitura di energia elettrica e gas a soggetti passivi rivenditori, es.GSE (articolo 17, comma 6, lettera d-quater del DPR n. 633/1972)
- **cessioni di beni effettuate nei confronti di iper-, supermercati e discount alimentari** (in attesa di autorizzazione da parte della EU; articolo 17, comma 6, lettera d-quinquies del DPR n. 633/1972)
- **cessioni di bancali di legno (pallets) usati** (articolo 74, comma 7, del DPR n. 633/1972)

In particolare vogliamo esaminare più da vicino ciò che riguarda i primi due settori interessati dalle novità.

Prestazioni relative ad edifici

Per le seguenti prestazioni rese nel settore edile, eseguite su **edifici ubicati in Italia**, è ora previsto l'uso dell'inversione contabile.

Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici::

- Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione;
- Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne agli edifici;
- Pulizia generale e non specializzata di edifici;
- Altre attività di pulizia specializzata di edifici;
- Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento a edifici.

Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici:

- Demolizione solo di edifici con esclusione della demolizione di altre strutture

Installazione di impianti relativi ad edifici:

- Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
- Installazione di impianti elettronici

- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione
- Installazione di impianti per la distribuzione del gas
- Installazione di impianti di spegnimento antiincendio (inclusi quelli integrati)
- Installazione di impianti di depurazione per piscine
- Installazione di impianti di irrigazione per giardini
- Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici.

Prestazioni di completamento di edifici:

- Intonacatura e stuccatura
- Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
- Rivestimento di pavimenti e muri
- Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- Attività non specializzate di lavori edili - muratori
- Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Non é ancora chiaro se le **manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio** siano interessate dalla novità (p.es. prestazioni di manutenzione eseguite in assenza di un progetto di ristrutturazione, oppure prestazioni relative a impianti già presenti nell'edificio).

L'applicazione delle nuove disposizioni riguarda **unicamente** le prestazioni eseguite nei confronti di **soggetti passivi IVA**, quindi **imprese e liberi professionisti**, escluse le persone private, i condomini e gli enti non commerciali. Per quanto riguarda gli **enti pubblici**, le prestazioni in oggetto soggiacciono alla regola del Reverse Charge se connesse all'attività commerciale dell'ente, mentre sono soggette alla nuova normativa dello *split payment* (v. punto successivo) se connesse all'attività istituzionale dell'ente.

Sono **escluse** dalla normativa le **cessioni di beni** (ad es. vendita di un impianto) e le **prestazioni relative ai beni mobili** (quindi non su edifici, ad es. prestazioni relative ad un macchinario non costituente parte integrante di un edificio).

Le prestazioni interessate dalla novità dovranno essere fatturate, dal 1° gennaio 2015, **senza IVA** in quanto l'assolvimento dell'imposta spetta al cliente. Sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura

**"Inversione contabile (c.d. Reverse charge)
ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR n. 633/1972"**

Nota bene: Prestazioni fatturate nel 2015 ma che sono state eseguite nel 2014 soggiacciono al meccanismo dell'inversione contabile e quindi le relative fatture devono essere emesse senza applicazione dell'IVA. Rileva quindi a tal fine unicamente la data di emissione della fattura.

Le prestazioni su edifici sopra elencate non rientrano nell'applicazione del Reverse Charge introdotto nel 2007 relativamente ai contratti di subappalto (articolo 17, comma 6, lettera a) del DPR n. 633/1972), che continua ad essere ancora in vigore.

Split Payment

Il c.d. *Split Payment*, ossia il pagamento "ripartito", é stato introdotto dal 1° gennaio 2015 dalla Legge di Stabilità. Esso riguarda le fatture di vendita emesse **dal 1° gennaio 2015 a enti pubblici** (Stato, Regioni, Province, Camere di Commercio, Scuole, etc.).

Nel caso di *Split Payment* l'ente pubblico **versa** al proprio fornitore **solo l'importo corrispondente all'imponibile**; l'IVA invece viene trattenuta dall'ente pubblico e versata **direttamente allo Stato**.

Per le *Fatture con IVA differita* che sono state emesse nel 2014, per le quali il relativo debito IVA risulta ancora aperto in quanto le stesse verranno pagate nel 2015, sussiste per il cliente ente pub-

blico l'obbligo di corrispondere l'importo totale della fattura, comprensivo di IVA. Il nuovo sistema deve essere applicato quindi per le **fatture emesse dal 1 gennaio 2015**.

Le fatture con IVA differita troveranno quindi concreta applicazione unicamente nel caso in cui il metodo dello Split Payment non sia adottabile (per es. fatture emesse da un professionista)

Il fornitore deve, come sempre, esporre l'IVA in fattura, ma deve riportare sulla stessa la seguente dicitura (*aggiornato il 2/2/2015*)

**"Operazione con "scissione del pagamento"
"IVA a carico del committente, ai sensi dell'articolo 17-ter) del DPR 633/1972"**

La procedura dello Split Payment **non** riguarda le prestazioni **professionali** assoggettate a ritenuta d'acconto (p.es. architetti, commercialisti, notai). Dovrebbero rientrare in tale esclusione, in base ad un'interpretazione normativa estensiva, anche le provvigioni degli agenti di commercio.

Sono inoltre escluse le cessioni e le prestazioni per le quali l'ente pubblico é debitore d'imposta, come ad esempio nel caso di Reverse charge "*interno*" ed "*esterno*" (prestazioni rese da soggetti residenti all'estero ai sensi dell'articolo 17, comma 2; prestazioni edili rese in base ad un contratto di subappalto ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a; prestazioni edili relativi ad edifici o servizi di pulizia ai sensi dell'articolo 17, comma 6 lettera a-ter - vedi punto precedente della presente circolare).

Come già anticipato nella nostra circolare n. 4 del 09.07.2014, sussiste dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione, come nei confronti degli altri Enti pubblici (Comuni, Uffici provinciali, Camere di commercio, etc.). Dalla suddetta data le imprese e i professionisti devono emettere e trasmettere le proprie fatture nei confronti della Pubblica amministrazione unicamente in formato elettronico; inoltre tali documenti devono essere conservati e archiviati secondo tale modalità.

Le fatture emesse non trasmesse secondo le modalità anzidette non verranno saldate dalla Pubblica amministrazione.

Attenzione: Le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione devono essere **autonomamente numerate su base annuale** (p.es. fattura n. 1/PA, 2/PA, etc.)

Saremmo lieti di occuparci della trasmissione elettronica delle Vs. fatture. In questo caso Vi chiediamo di metterVi in contatto con il Vs. consulente per gli adempimenti del caso.

Fatturazione elettronica nei confronti dell'amministrazione pubblica

Contributi INPS

Dal 1° gennaio 2015 sono aumentate le percentuali per la determinazione dei contributi INPS per artigiani e commercianti. La percentuale per gli **artigiani** ammonta ora a **22,65%** mentre quella per i **commercianti** **22,74%**. Le percentuali aumenteranno progressivamente di anno in anno, fino a raggiungere il 24% nel 2018.

Per coloro che sono iscritti alla **gestione separata** presso l'INPS e **non hanno altra copertura previdenziale** é prevista una percentuale del **30,72%** (nel 2014 era il 28,72%). Per coloro invece che sono **già iscritti ad un altro ente previdenziale**, é prevista una percentuale del **23,50%** (nel 2014 era il 22,00%).

Al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età é possibile beneficiare di un abbattimento del 50% dei contributi, previa presentazione di un'apposita istanza.

Comunicazione Black List

Il Decreto n. 175/2014 c.d."Semplificazioni" ha modificato la periodicità della Comunicazione Black List che da mensile/trimestrale diventa annuale. Di seguito le novità:

- **sussiste l'obbligo dichiarativo** in caso di operazioni complessive annue per un importo superiore ad Euro 10.000;
- il limite annuo fa riferimento alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate/ricevute, **complessivamente considerate;**

- soggiacciono all'obbligo dichiarativo anche le operazioni di **importo inferiore ad Euro 500**.

Le novità sono applicabili retroattivamente dal 2014, ma limitatamente al 2014, è possibile utilizzare le modalità di **comunicazione precedentemente** in vigore (in tal caso sono esonerate le operazioni di importo inferiore ad Euro 500).

Nota bene: vi consigliamo di presentare la comunicazione relativa al mese di dicembre o al quarto trimestre 2014 secondo le modalità precedentemente in vigore, per evitare la predisposizione della dichiarazione annuale 2014.

Dichiarazione di intento

Come già anticipato nella ns. Circolare n. 8/2014, nel Decreto n. 175/2014 c.d."Semplificazioni" è stato invertito l'onere di comunicazione delle dichiarazioni d'intento; quindi la dichiarazione **non deve essere più trasmessa dai soggetti che ricevono la dichiarazione**, ma dagli **esportatori abituali**. Questi dovranno trasmettere ai propri fornitori **sia la dichiarazione d'intento che la ricevuta di trasmissione**.

Il **fornitore** ha l'obbligo di verificare, **prima** dell'effettuazione delle prestazioni non imponibili, se il proprio cliente ha trasmesso la dichiarazione d'intento. Il **controllo** può essere effettuato al seguente link:

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificalIntent.do?evento=carica>

Periodo transitorio:

Fino all' 11 febbraio 2015 la dichiarazione d'intento **può** essere trasmessa ancora secondo le **vecchie modalità** (in tal caso l'obbligo dichiarativo incombe sul fornitore). Se invece vengono adottate le nuove modalità, il fornitore può emettere la fattura senza IVA **solo dopo** aver ricevuto la dichiarazione d'intento, ma **non è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica** né è tenuto ad altri adempimenti.

Attenzione: Se la dichiarazione d'intento si riferisce ad un periodo successivo al 12 febbraio 2015, incombe sull'**esportatore abituale** l'obbligo di trasmettere la comunicazione in via telematica **secondo le nuove modalità** e di consegnare al proprio fornitore **la dichiarazione con la ricevuta di trasmissione**. Il fornitore deve verificare l'**effettiva trasmissione** della dichiarazione.

Nota bene: dato che il software per l'invio delle dichiarazioni d'intento è già disponibile, Vi consigliamo di utilizzarlo da subito!

Archivio VIES

Con il Decreto n. 175/2014 c.d."Semplificazioni" è stato abrogato il termine di trenta giorni per l'iscrizione nell'archivio VIES. L'iscrizione avviene **immediatamente** in caso di apertura di una nuova posizione IVA o, nel caso di imprese già esistenti, al momento di presentazione dell'istanza.

I numeri di identificazione (partita IVA) già inseriti nell'archivio VIES vengono automaticamente cancellati in caso di mancata presentazione degli elenchi INTRASTAT nei quattro trimestri precedenti. La cancellazione dall'archivio VIES viene comunicata dall'Amministrazione finanziaria.

In caso di ricezione della comunicazione Vi chiediamo di **inoltrarla prontamente al Vs. consulente**, dato che dalla cancellazione non è più possibile effettuare operazioni intracomunitarie.

Elenchi INTRASTAT

Per gli elenchi Intrastat relativi alle **prestazioni** intracomunitarie sono previste delle semplificazioni, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione del nuovo modello ministeriale. Sarà nostra premura tenerVi informati.

Variazione della percentuale IVA

La percentuale IVA relativa agli **E-Books** è stata ridotta dal 2015 **dal 22% al 4%**. Quella relativa alla vendita di **pallets in legno** è aumentata **dal 10% al 22%**.

Verifica presupposti contabilità semplificata ordinaria

Ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali hanno la possibilità di adottare la contabilità semplificata se non superano i seguenti limiti:
- Per prestazioni di servizi: ricavi conseguiti nel 2014 fino ad Euro 400.000

Contabilità di magazzino

- Per le altre attività: ricavi conseguiti nel 2014 fino ad Euro 700.000

La tenuta della contabilità di magazzino é obbligatoria a partire dal **secondo anno successivo** al superamento dei limiti riguardanti i ricavi e le rimanenze. L'obbligo sussiste quindi dal 2015 se nel corso del 2012 e del 2013 si sono superati i limiti di

- Euro 5,16 milioni di ricavi
- Euro 1,033 milioni di rimanenze

Vi consigliamo di verificare quanto prima il superamento dei suddetti limiti e all'occorrenza rivolgersi immediatamente ad una *Softwarehouse* per implementare un sistema contabile per la gestione del magazzino.

Aumento della ritenuta alla fonte

In caso di bonifici a imprese, per le quali prestazioni il contribuente intende avvalersi della detrazione fiscale per il risparmio energetico (65%) o per i lavori di ristrutturazione (50%), é stata aumentata dal 1° gennaio 2015 la **ritenuta alla fonte** dal 4% all'**8%**. La trattenuta verrà operata dalla banca in occasione del versamento della fattura.

Buoni pasti elettronici

Con decorrenza 1° luglio 2015 é stata aumentata la quota non imponibile dei buoni pasti elettronici da Euro 5,29 ad Euro 7,00, per ciascun dipendente. Il costo relativo per l'impresa rimane interamente deducibile (senza abbattimento del 25%).

Dichiarazione IVA

Dal 2016 la dichiarazione IVA annuale **non potrà più essere trasmessa con la dichiarazione dei redditi** a settembre, ma dovrà essere inviata **separatamente** in via telematica **entro il mese di febbraio** dell'anno successivo.

Imposta di registro - affitti e locazioni

Dal 1° gennaio 2015 l'imposta di registro e bollo dovute sui contratti di affitto e locazione potrà essere versata unicamente tramite Mod.F24 ELIDE che sostituirà quindi il Mod.F23.



Scadenze

26 gennaio

Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre o al IV trimestre 2014

31 gennaio

Pagamento del canone annuo RAI

2 febbraio

Trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti con operatori sanmarinesi effettuati nel mese precedente

Trasmissione della comunicazione Black List (mensile e trimestrale) delle operazioni intercorse con operatori residenti in paradisi fiscali superiori ad Euro 500 (redatta secondo le regole previgenti)

16 febbraio

Versamento del debito IVA relativo a gennaio 2015 (in caso di liquidazione mensile)

Versamento delle ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente, provvigioni, prestazioni professionali e fatture emesse nei confronti di condomini, operate nel mese di gennaio

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Versamento della quarta rata fissa INPS 2014 (artigiani e commercianti)

20 febbraio

Comunicazione e versamento dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2014

25 febbraio

Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio

28 febbraio

Consegna della Comunicazione Unica (Mod.CU) da parte dei datori di lavoro e dei committenti

Consegna della certificazione relativa alla distribuzione di dividendi nel corso del 2014

2 marzo

Trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti con operatori sanmarinesi effettuati nel mese precedente

Trasmissione telematica della comunicazione IVA relativa al 2014

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA relativa al 2014 al fine di usufruire, dal 16 marzo 2015, della compensazione orizzontale dei crediti IVA per importi eccedenti Euro 5.000

Per ogni altra delucidazione in merito a quanto sopra é a Vs. disposizione il Vs. consulente.

I Vs. consulenti

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.